

**Infostudio Lavoro**

N. 42 del 20.12.2024

## Collegato Lavoro: novità in arrivo

### Gli allegati da consultare:

<b>Premessa.....</b>	<b>2</b>
Ammortizzatori sociali.....	2
Contratti a termine.....	2
Dimissioni per fatti concludenti.....	2
Somministrazione.....	3
Lavoro stagionale.....	3
Rateizzazione debiti Inps e Inail.....	3

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

---

## Premessa



Lo scorso 11 dicembre 2024, il Senato ha definitivamente approvato il **Ddl Lavoro** collegato alla legge di Bilancio con cui sono state introdotte **norme di semplificazione e regolazione**, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

A riguardo si illustra, a seguire, una sintesi delle misure più rilevanti.

### **Ammortizzatori sociali**

In materia di **ammortizzatori sociali**, il provvedimento in questione prevede, tra l'altro, che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.

In pratica, viene stabilita la compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma.

### **Contratti a termine**

Per quanto riguarda i **contratti di lavoro a tempo determinato** viene stabilito che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la **durata del periodo di prova** è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

### **Dimissioni per fatti concludenti**

Per le ipotesi di **assenza ingiustificata** del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, viene prevista la **risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore**. Tale previsione, tuttavia, non si applica qualora il lavoratore dimostri

l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

### **Somministrazione**

---

In materia di **somministrazione**, il provvedimento normativo prevede l'esclusione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti - dei casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).



---

**NOTA BENE** - Viene, inoltre, eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, attualmente pari a 24 mesi.

---

### **Lavoro stagionale**

---

Il provvedimento inserisce nelle **attività stagionali** anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

### **Rateizzazione debiti Inps e Inail**

---

Viene introdotta la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione.